

CIRCOLARE DI FINE ANNO



Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

| | |
|--|---|
| - VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2024 | 3 |
| - A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025 TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 2% | 3 |
| - PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI | 4 |
| - PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO | 4 |
| - ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI | 6 |

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2024

Si ricorda che entro il prossimo **27 dicembre 2024** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2024, rispettivamente con i codici 6013 e 6035.

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi:

- storico: 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
- analitico: liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
- previsionale: 88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025 TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 2%

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze [10 dicembre 2024](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre, modifica il **tasso d'interesse legale** di cui all'[art. 1284](#) c.c. abbassandolo dall'attuale 2,5% al **2%** in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2025.

Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo. In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis. Pertanto, è quindi pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2024 e al 2% dal 1° gennaio 2025 fino al giorno di versamento compreso. La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR), agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;

- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla gentile Clientela di studio che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

- il rispetto del principio di cassa;
- la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2024 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

- Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga): i compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2025 (c.d. principio della cassa "allargata")
- Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura): i compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2024

PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

| Fattispecie | Trattamento | Anno detrazione |
|--|---|-----------------|
| fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2024 | possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2024 | 2024 |
| fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2024) e registrate nel mese di gennaio 2025 | devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2025 o successive | 2025 |
| fatture ricevute nel mese di dicembre 2024 e non registrate a dicembre 2024 | possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2024 da presentare entro il 30 aprile 2025 | 2024 |
| fatture ricevute nel mese di dicembre 2024 e registrate dopo il 30 aprile 2025 | possono essere detratte nel 2024 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2024 | 2024? |

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal

quale sarà possibile detrarre l'iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.



È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2024 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2024, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.

ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, si ricordano le regole base di deducibilità degli omaggi.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza (finalità promozionali e di pubbliche relazioni, ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici, coerente con gli usi e le pratiche di settore) e di congruità (rapporto con totale spese e ricavi).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

| Percentuali di deducibilità | |
|--|------|
| Fino a 10 milioni di euro | 1,5% |
| Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | 0,6% |
| Oltre 50 milioni di euro | 0,4% |

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

Dal punto di vista reddituale, i beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);

Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Si osserva che la predetta soglia, per l'anno 2024, è stata innalzata a 1.000 euro e a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico